

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Carlo ALLORIO	Componente
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Agnello Rossi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. V.G. avverso la decisione in data 19/11/12 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro;

Il ricorrente, avv. V.G., non è comparso;

è presente il suo difensore avv. V. M. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Davide Calabrò;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con esposto del 17-03-08 presentato al COA di Torre Annunziata, l'Avv. G. C. dopo aver dichiarato:

1) che in data 04.03.2008, presso l'aula d'udienza del GOT Dott.ssa G., veniva molestata dallo Avv. V.G.;

2) che questi si allontanava immediatamente dall'aula d'udienza;

3) che nel comportamento posto in essere dall'Avv. V.G. si ravvisava una violazione delle norme deontologiche

Chiedeva all'Ordine territoriale di adottare i provvedimenti disciplinari "più opportuni a tutela della sottoscritta e del decoro e prestigio dell'Avvocatura".

Il COA di Torre Annunziata comunicava tempestivamente all'Avv. G. il contenuto dell'esposto presentato nei suoi confronti e lo invitava a far pervenire proprie deduzioni difensive.

Il professionista veniva sentito in data 21.04.2008, ed esponeva:

1) di aver a sua volta presentato esposto avverso gli Avv.ti G. C. e N. I.;

2) di essere innocente, e di riportarsi al contenuto del ricorso chiedendo l'archiviazione degli atti.

Il COA di Torre Annunziata in data 03.07.2008 convocava l'Avv. C., la quale confermava l'esposto.

Il COA di Torre Annunziata, pertanto, deliberava l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti del professionista con il seguente capo di incolpazione: " **I)** Per avere costui, se accertati i fatti, in violazione dell'art. 5 CDF, posto in essere un comportamento contrario ai doveri di dignità, probità e decoro cui deve essere ispirata la condotta abituale dell'avvocato, molestando la collega G. C. e per giunta in udienza civile, nel Tribunale di Torre Annunziata, stanza del GOT ██████████ in data 04.03.2008, poggiando una mano sul gluteo della C., dopo che si era abbassato e rialzato vicino alla sedia dove sedeva la C. stessa come se stesse per cadere su di lei."

Espletata la fase istruttoria con deliberazione n. 1196/12, pubblicata il 20-11-12, il COA di Torre Annunziata, ritenendo accertata le responsabilità del professionista in ordine al

capo di incolpazione a lui contestato, e considerato lo stato di incensuratezza disciplinare del professionista, irrogava all'Avv. G. la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi quattro;

Avverso detta decisione l'Avv. G. ha proposto ricorso, notificato il giorno 10-02-14 al COA di Torre Annunziata con il quale chiede, in via Principale, che il Consiglio Nazionale Forense, previa dichiarazione di insussistenza di violazioni deontologiche, riformi integralmente la decisione disciplinare del COA di Torre Annunziata, perché il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non è sorretto dalla volontarietà, ed in Via subordinata la rideterminazione della sanzione disciplinare.

Il ricorso si fonda su tre motivi e precisamente:

- a) Prova dell'impossibilità del verificarsi del fatto perché la C. era seduta. Violazione dell'art. 116 cpc e dei principi e norme che regolano la valutazione delle prove, dell'art. 2054 cc, dei principi che regolano l'onere della prova ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
- b) Prova dell'impossibilità del verificarsi del fatto perché l'avvocato G. aveva le mani occupate. Violazione dell'art. 116 cpc e dei principi e norme che regolano la valutazione delle prove, dell'art. 2054 cc, dei principi che regolano l'onere della prova ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
- c) Erronea valutazione delle prove mancata ed insufficiente motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va evidenziato:

- a) che la funzione precipua del Codice Deontologico Forense, sin dal suo primo testo licenziato nel lontano 1997, è sempre stato quello di stigmatizzare e sanzionare i comportamenti illeciti posti in essere dagli iscritti e ciò a prescindere dalla specifica individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionali, poiché anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio - più volte affermato in tema di norme penali incriminatrici "a forma libera" - per il quale la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice, nella specie, quello disciplinare, opera. **(Cass. SS. UU. n. 9097/05)**;
- b) che con l'entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico Forense a far tempo dal 15-12-14, è previsto il c.d. principio della tipicizzazione delle condotte ovvero si è introdotto il

principio, prima non esistente, che le norme deontologiche devono prevedere da un lato il tipo di condotta illecita e dallo altro la sanzione applicabile;

c) che l'Art. 3, comma 3, della Legge n. 247/12 pur prevedendo una tipizzazione delle condotte sanzionabili, prevede espressamente che ciò avvenga "**per quanto possibile**";

d) che tale inciso, in uno al contenuto del comma 2° dello stesso Art. 3 della L. 247/12, non può che esser interpretato **da un lato**, come impossibilità di prevedere ed individuare specificamente ed analiticamente tutti i possibili illeciti disciplinari, e **dall'altro** che le contestazioni disciplinari di comportamenti oltremodo lesivi della funzione ed immagine dell'avvocatura così come ricompresi tra i doveri nella parte generale del nuovo CDF, e legittimamente formulate in periodo antecedente all'introduzione dell'obbligatorietà della c.d. tipizzazione del capo di incolpazione, non possono venir meno per assenza di specifica contestazione riportata nel nuovo codice deontologico.

e) che, stante l'impossibilità di ricomprendere nel vigente CDF tutta la casistica degli illeciti disciplinari potenzialmente riscontrabili nei comportamenti scorretti posti in essere dall'avvocato, in tale seconda ipotesi, ovvero nel caso in cui (prima dell'entrata in vigore del nuovo CDF) sia stato legittimamente contestato un comportamento illecito che non è ricompreso nelle norme contenute nei titoli II, III, IV, V, VI, del vigente CDF, ma che viola i principi generali e non derogabili del I Titolo, vanno considerate cogenti, quanto meno nel periodo di applicazione della nuova normativa ai procedimenti disciplinari in essere alla data del 14-12-15, le norme e le sanzioni previste nel I^ Titolo del vigente CDF;

f) che, fermo restando i fatti sostanziali contestati, le norme indicate nel capo di incolpazione, vanno formalmente adeguate a quelle contenute nel nuovo Codice Deontologico Forense, entrato in vigore a far tempo 15-12-14, e relative alla condotta contestata avanti al Giudice di primo grado o similare a questa;

g) che pertanto i riferimenti normativi contenuti nel capo di incolpazione saranno nel prosieguo così

considerati: Doveri di probità, dignità e decoro (Art. 5 del Vecchio CDF) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all'art. 9 , del nuovo CDF;

Il ricorso è fondato e va accolto.

Dall'esame dell'istruttoria espletata dal COA Territoriale, emerge

1) che in data 17-03-08 l'Avv. G. C. segnalava al COA di Torre Annunziata che il giorno 04-03-08, mentre era nell'aula d'udienza del GOT Dott.ssa G., di essere stata molestata dallo Avv. V.G.;

2) che in data 03-07-08, la stessa esponente, in sede di audizione avanti al Consigliere del COA delegato all'istruttoria precisava:

2.1) che la molestia subita era consistita in mano poggiata sul suo gluteo;

2.2) che qualche istante prima di subire la molestia l'Avv. G. " fingendo di esser distratto si era abbassato e rialzato vicino alla sedia dove ero seduta come se stesse per cadere su di me"

3) che nel corso del procedimento disciplinare sono stati escussi, oltre all'Avv. C., diversi testi e più precisamente due testimoni indotti dalla stessa esponente e quattro testimoni indicati dall'Avv. G.;

4) che i testi "dell'accusa" hanno dichiarato:

4.1) Avv. C.:

4.1.1) che l'aula non era affollata;

4.1.2) che era posizionata alla sinistra del Giudice per seguire un giudizio trattato dal marito;

4.1.3) che sopraggiunse l'Avv. G. il quale si pose alle sua spalle e gli palpeggiò il sedere;

4.1.4) che rimase scossa del fatto, fece segno al marito che si sarebbe allontanata, ed uscì dall'aula;

4.1.5) che l'Avv. G. la seguì fuori dall'aula il quale voleva scusarsi dell'accaduto;

4.1.6) che riferì all'Avv. G. che le scuse non erano gradite;

4.1.7) che successivamente uscirono dall'Aula tutti gli altri componenti dello studio per rendersi conto dell'accaduto ma intanto l'Avv. G. si era allontanato;

4.2) Avv. ██████████, collega di studio dell'esponente, ha dichiarato:

4.2.1) che l'aula non era affollata;

4.2.2) che l'Avv. C. era posizionata, defilata, alla sinistra del Giudice per seguire un giudizio trattato dal marito;

4.2.3) che vide l'Avv. G. avvicinarsi alle spalle dell'Avv. C., la quale ebbe un sussulto e si spostò avvicinandosi al marito;

4.2.4) che l'Avv. G. si riposizionò alle spalle " e fu a quel punto che la stessa, visibilmente scossa dell'accaduto e dietro insistenza del marito riferì a questi che il collega G. la stava molestando toccandole il gluteo",

4.2.5) che sia l'Avv. C. che il marito si girarono ma constatarono che l'Avv. G. si era velocemente allontanato dall'Aula;

4.2.6) che quando la C. contestò all'Avv. G. l'increscioso episodio questi abbandonò l'aula senza profferire parola;

4.2.7) che relativamente al primo episodio ha visto che l'Avv. G. si appoggiava alla spalla dell'Avv. C., mentre riguardo al secondo ha assistito direttamente al palpeggiamento da parte dell'Avv. G.;

4.3) Avv. N. I., marito e collega di studio dell'esponente, ha dichiarato:

4.3.1) che l'aula non era affollata;

4.3.2) che l'Avv. C. era posizionata, defilata, alla sinistra del Giudice per seguire la causa che stava trattando;

4.3.3) che ad un certo punto ha visto la moglie avere uno scatto improvviso;

4.3.4) che si avvicinò a Lei e le chiese cosa era successo;

4.3.4) che la C. gli riferì che il collega G. l'aveva toccata sui glutei;

4.3.5) che immediatamente contestò all'Avv. G., con voce concitata, il fatto ma non ottenne alcun chiarimento in quanto l'Avv. G. si allontanò precipitosamente dall'Aula;

5) che i testi "della difesa" hanno dichiarato:

5.1) Signora S. M., praticante di studio dell'incolpato, ha dichiarato:

5.1.1) che l'aula era affollata e che si faceva fatica per arrivare alla scrivania del Giudice;

5.1.2) che l'Avv. G. aveva entrambe le mani occupate, in una la borsa professionale ed nell'altra una busta con dentro una cravatta;

5.1.3) che l'Avv. C. era seduta avanti al Giudice

5.1.4) che l'Avv. G. aveva entrambe le mani occupate, in una la borsa professionale ed nell'altra una busta con dentro una cravatta;

5.1.5) che a un certo punto l'Avv. C., si alzò e disse "che cosa hai fatto mi hai toccato";

5.1.6) che l'Avv. N. I. non si era accorto di nulla e successivamente l'Avv. G. l'invitò fuori per chiarire;

5.2) Signora B. P. dipendente dell'Ordine, ha dichiarato:

5.2.1) che non era presente in aula quando sono accaduti i fatti;

5.2.2) che successivamente aveva avuto un colloquio con l'Avv. G. in cui questi si rammaricava della situazione venutasi a creare, ed era disposto a chiedere scusa alla collega, per quanto riteneva di non aver toccato in alcuna maniera l'Avv. C.;

5.2.3) che si era dichiarata disponibile ad intercedere presso l'Avv. C. per ricomporre la lite;

5.2.4) che aveva contattato con l'Avv. C. alla quale riferì gli intendimenti del G. e questa le disse che per lei andava bene anche perché non era nemmeno sicura che a toccarla fosse stato il G.;

5.3) Signor M. R., Mediatore indifferente, ha dichiarato:

5.3.1) che l'aula era molto affollata;

5.3.2) che l'Avv. G. aveva entrambe le mani occupate, in una la borsa professionale ed nell'altra un regalo da lui effettuato al professionista (una cravatta);

5.3.3) che l'Avv. C. era seduta e l'Avv. G. era in piedi;

5.3.4) che mentre l'Av. G. procedeva nell'aula, con le mani occupate, sentiva una donna lamentarsi con lo stesso Avv. G. di esser stata toccata;

5.4) Signor B. A., indifferente, ha dichiarato:

5.4.1) che l'aula era molto affollata;

5.4.2) che mentre l'Av. G. procedeva nell'aula per arrivare alla scrivania del Giudice, sentiva una donna lamentarsi con lo stesso Avv. G. di esser stata toccata;

6) che la versioni fornite dai testimoni " dell'accusa "sono contrastanti e contraddittorie tra di loro;

7) che la ricostruzione effettuata dal teste ████████ è inattendibile atteso che riferisce:

7.1) il verificarsi di due episodi di contatto tra l'Avv. G. e l'Avv. C., mentre quest'ultima riferisce di un unico episodio di contatto, quello del palpeggiamento;

7.2) di una immediata contestazione dei fatti da parte dell'Avv. C. mentre invece quest'ultima riferisce che i componenti del suo studio sono venuti a conoscenza dei fatti solo fuori dell'aula di udienza e perché da lei riferiti;

8) che il teste N. I. non ha visto nulla in ordine al presunto palpeggiamento subito dalla moglie

9) che la stessa ricostruzione dei fatti effettuata dalla C. nella sua deposizione avanti al COA non coincide, anzi è difforme, da quanto dalla stessa riferito nel mese di Luglio 2008 al relatore istruttore

infatti in una versione sembrerebbe aver subito la molestia mentre era seduta su una sedia (Luglio 2008), tant'è vero ciò che nel capo di incolpazione è riportato chiaramente che la C. avrebbe subito la presunta molestia mentre era seduta, mentre nell'altra (Deposizione resa il 20-06-11) avrebbe subito la molestia mentre era in piedi accanto alla scrivania del Giudice;

10) che le deposizione rese dai testimoni "della difesa " sono concordi nell'affermare;

10.1) che l'aula d'udienza era molto affollata e si faceva fatica ad arrivare alla scrivania del Giudice;

10.2) che l'Avv. C. era seduta davanti al Giudice;

10.3) che l'Avv. G. aveva le mani occupate, una con la borsa e l'altra da un oggetto avuto in regalo da uno testimoni (busta con cravatta);

Dalla comparazione tra di loro di dette deposizioni (unica prova dei fatti di cui al procedimento disciplinare che ne occupa) non emergono elementi fattuali precisi, univoci e concordanti tali da poter affermare con sicurezza né tantomeno con probabile ragionevolezza la responsabilità dell'Avv. G. dei fatti a lui ascritti come illecito, anzi, al contrario, un sereno esame delle deposizioni porta ad escludere alcun tipo di responsabilità in capo all'incolpato.

pertanto l'affermazione di responsabilità disciplinare contenuta nella decisione del COA di Torre Annunziata è errata in quanto fondata su una non provata e non corretta ricostruzione dei fatti e basata su deposizioni rese dai testi " dell'accusa" inattendibili e contraddittorie tra di loro;

decisione del COA d Torre Annunziata è errata, e merita di esser riformata, anche per altri e diversi motivi, e più precisamente perchè il Collegio Giudicante:

ha omesso, come invece era suo onere, di valutare le deposizioni favorevoli rese dai testi a discarico dell'incolpato che inducono a dubitare fortemente sulla ricostruzione dei fatti effettuata dalla esponente ovvero ha omesso, come era suo onere, di confutare le dette deposizioni sia in ordine alla eventuale inattendibilità dei testimoni escussi e sia in ordine alla inattendibilità dei fatti da questi riferiti ed in particolar modo:

sulla circostanza, riferita dai testi S. e M., che l'Avv. G. avesse entrambe le mani occupate e quindi impossibilitato a palpeggiare il gluteo dell'Avv. C.;

sulla circostanza, riferita dal Teste B., che l'Avv. C. le avesse riferito di non esser sicura che fosse stato l'Avv. G. a " toccarla";

ha non omesso, il COA di Torre Annunziata, come invece era suo onere, di considerare l'elemento soggettivo dell'illecito ovvero non ha in alcuna maniera valutato se l'eventuale contatto tra i due professionisti fosse involontario (circostanza più che probabile alla luce dell'affollamento dell'aula così come riferito da diversi testimoni) o invece cercato volutamente dall'Avv. G..

Ha diritto altresì il COA nel ritenere possibile il verificarsi della molestia così come rappresentata, palpeggiamento del gluteo, pur ipotizzando l'Avv. C. seduta, anche se ciò era materialmente impossibile; in una situazione del genere tutt'al più sarebbe stato prevedibile un contatto con il fianco della persona seduta ma non certamente con il palpeggiamento del gluteo che si trova poggiato sulla sedia.

P.Q.M.

visti gli Artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 n. 37;
in accoglimento del ricorso proposto ed a totale riforma della decisione adottata, in data 19-
11-2012 dal COA di Torre Annunziata,

Proscioglie

l'Avv. V.G., nato in dal capo di incolpazione ascrittogli attesa l'insussistenza degli
illeciti disciplinari a lui addebitati ovvero per non esservi elementi fattuali precisi, univoci e
concordanti tali da poter affermare con sicurezza o con probabile ragionevolezza, la sua
responsabilità in ordine alla contestata violazione dei Doveri di probità, dignità e decoro

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per
finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma il 20 Febbraio 2016.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 14 luglio 2016.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria